



# COMUNE di NUMANA

## Provincia di Ancona

### ATTO DI CONSIGLIO

#### Seduta del 25/03/2021 n. 12

**OGGETTO:**  
**APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO (PEF) TARI E RELATIVE**  
**TARIFFE PER L'ANNO 2021**

L'anno Duemilaventuno il giorno Venticinque del mese di Marzo alle ore 17:00, nella sala delle adunanze si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ORDINARIA ed in prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti, in seduta PUBBLICA, i seguenti Consiglieri:

| N. | Cognome e Nome      | Carica       | Presenza |
|----|---------------------|--------------|----------|
| 1  | TOMBOLINI GIANLUIGI | SINDACO      | Si       |
| 2  | PAOLUCCI MARIO      | CONSIGLIERE  | Si       |
| 3  | CALDUCCI GABRIELE   | CONSIGLIERE  | Si       |
| 4  | IPPOLITI ROSSANA    | CONSIGLIERE  | No       |
| 5  | BILO' DAVIDE        | CONSIGLIERE  | Si       |
| 6  | BRACONI ROMINA      | CONSIGLIERE  | Si       |
| 7  | CARLETTI GLORIA     | CONSIGLIERE  | Si       |
| 8  | SAMPAOLESI SABRINA  | CONSIGLIERE  | Si       |
| 9  | SPINSANTE LUCA      | CONSIGLIERE  | No       |
| 10 | SELVA ALESSANDRO    | CONSIGLIERE  | Si       |
| 11 | GRACIOTTI LAURA     | CONSIGLIERE  | Si       |
| 12 | MARCELLI MAURO      | CONSIGLIERE  | Si       |
| 13 | CARUSO PRISCILLA    | CONSIGLIERE  | Si       |
|    | Presenti N. 11      | Assenti N. 2 |          |

Partecipa con funzioni consultive referenti di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lett. a, del D. Lgs 267/2000) il Segretario Comunale DOTT. MASSI GENTILONI SILVERI FRANCESCO .

Assume la Presidenza il Signor TOMBOLINI GIANLUIGI

Constatata la legalita' della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

SELVA ALESSANDRO, BILO' DAVIDE e SAMPAOLESI SABRINA



# COMUNE di NUMANA

## Provincia di Ancona

Il Sindaco dopo una breve introduzione cede la parola all'assessore Calducci che illustra il presente punto all'ordine del giorno.

Il tutto come riportato integralmente nel verbale della seduta al quale si fa riferimento.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### **Premesso che:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**Richiamato** in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

**Tenuto conto** che nel territorio in cui opera il Comune di NUMANA è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

**Dato atto che** la situazione emergenziale da COVID- 19, iniziata a marzo 2020, non è ancora terminata e che, pertanto, potrebbe avere ancora delle conseguenze sulla riscossione della TARI a seguito di ulteriori interventi legislativi e amministrativi come avvenuto per la TARI 2020;

**Rilevato** che è in data 10.03.2021 con atto n. 39 è stato validato dal competente Ente di



# COMUNE di NUMANA

## Provincia di Ancona

Governo dell'ambito il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2021 la cui documentazione si allega a far parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A);

### **Tenuto conto che:**

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo e da una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi;
- la tariffa è determinata, per ogni categoria o sotto categoria omogenea, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti;
- occorre definire gli indici da utilizzare ai fini dell'articolazione tariffaria, graduando, in coerenza con quanto previsto dal DPR 158/99, i coefficienti di cui alle tabelle 1-2-3-4 del DPR 158/99, fissandoli nella misura di cui all'allegata relazione (allegato B);
- la determinazione delle tariffe è il risultato di un'analisi per cui i costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche sono stati ripartiti, a copertura integrale dei costi del servizio, in proporzione tale da considerare le riduzioni previste dal regolamento;
- nella determinazione de Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 si è cercato di dare continuità alle tariffe applicate con la TARI negli anni precedenti e con la TARES 2013 e la TARSU 205/2012. Sono stati assegnati, pertanto, come negli anni precedenti, gli stessi valori all'interno dei range previsti dal disposto normativo, scegliendo dei k minimi nelle situazioni in cui si riscontrava un incremento tariffario e dei k massimi dove c'era una maggior decremento al fine di evitare aumenti economici troppo elevati per alcune categorie di contribuenti e mantenere una omogeneità e una certa perequazione nel carico fiscale;

**Dato atto** che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2021/2023, anno 2021, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

**Richiamato** inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 30.07.2014 e successive modificazioni, e in particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune;

**Ricordato che** la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento come



# COMUNE di NUMANA

## Provincia di Ancona

dall'art. 16 del Regolamento Comunale;

**Ritenuto**, altresì, di proporre, per il 2021, il ritorno alle scadenze previste da Regolamento, salvo successive contingenti situazioni che rendano urgente un rinvio:

### **Considerato che:**

·l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

·a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*

·a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*

·a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il*



# COMUNE di NUMANA

## Provincia di Ancona

*termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";*

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

· l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

· il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di ancona sull'importo del tributo, nella misura del 5 %;

### **Visti:**

- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce: *"Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"*;

- il decreto del 13.01.2021 - Ministero dell'Interno - che differisce al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del Bilancio 2021/2023;

**Visti** i pareri favorevole sulla regolarità tecnica espressi, ognuno per la propria competenza dal dott. Maria Teresa Di Nicola, Responsabile Ufficio Tributi, e geom. Enrico Trillini, Responsabile dei Servizi Tecnici-ambientali, nella proposta di cui al presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L.;

**Visto** il parere favorevole sulla regolarità contabile espresso dal P. Az.le Alfio Camillucci, Responsabile Ufficio Ragioneria, nella proposta di cui al presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L.;

**Visto** l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione resa mediante alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti e riportante il seguente esito:

|                        |  |
|------------------------|--|
| - Consiglieri presenti | n. 11  |
| - voti favorevoli      | n. 7   |
| - voti contrari        | n. /   |
| - Astenuti             | n. 4 (Selva – Caruso – Marcelli - Graciotti) |



# COMUNE di NUMANA

## Provincia di Ancona

### **DELIBERA**

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di proporre al consiglio l'approvazione del Piano Economico e Finanziario (PEF) Tari 2021 così come predisposto dall'ATO di cui all'Allegato A facente parte integrale e sostanziale del presente atto;
- 3) di approvare, altresì, per l'anno 2021, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) relazionate e riportate nell'allegato "B" e della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2021/2023, anno 2021;
- 5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Ancona, nella misura del 5 %;
- 6) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Stante l'urgenza, con la seguente votazione resa in forma palese mediante alzata di mano dai 11 consiglieri presenti e votanti e riportante il seguente esito:

|                        |  |
|------------------------|--|
| - Consiglieri presenti | n. 11  |
| - voti favorevoli      | n. 7   |
| - voti contrari        | n. /   |
| - Astenuti             | n. 4 (Selva – Caruso – Marcelli - Graciotti) |

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.



# COMUNE di NUMANA

## Provincia di Ancona

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DOTT. MASSI GENTILONI SILVERI FRANCESCO

**IL PRESIDENTE**  
TOMBOLINI GIANLUIGI

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti di ufficio;

**attesta**

che la presente deliberazione:

(x) Sara' pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, c.1, della L.18.6.2009 n.69) per quindici giorni consecutivi dal 29/03/2021 al giorno 13/04/2021

Numana li 29/03/2021

**Il Responsabile del Servizio**  
TASSOTTI STEFANIA